

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6658 del 29/11/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi - art. 208. Ditta Individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA, con sede legale ed impianto nel comune di Lagosanto (FE). Modifica dell'Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6954 del 29/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 34642/2024

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi - art. 208. Ditta Individuale **GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA**, con sede legale ed impianto nel comune di Lagosanto (FE). Modifica dell'Autorizzazione Unica per attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 6/11/2024 (assunta al PG/2024/200645), presentata dalla Ditta Individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA (CF GHSNTN83M31C912Q, P.IVA 01961340385), con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 2, nella persona del Titolare;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2024/202223 del 8/11/2024;

Richiamati i seguenti atti:

- DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, di autorizzazione unica per attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti da costruzione e demolizione;
- DET-AMB-2023-5268 del 11/10/2023, di modifica dei quantitativi annuali autorizzati, da 3.000 a 6.000 tonnellate/anno;

- DET-AMB-2024-1826 del 28/03/2024 di modifica dei quantitativi annuali autorizzati, da 6.000 a 12.000 tonnellate/anno;
- DET-AMB-2024-4321 del 5/08/2024 di modifica dei quantitativi annuali autorizzati, da 12.000 a 14.500 tonnellate/anno;

Preso atto che:

- l'istanza riguarda la modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, di cui all'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, modificato con i seguenti atti DET-AMB-2023-5268 del 11/10/2023, DET-AMB-2024-1826 del 28/03/2024 e DET-AMB-2024-4321 del 5/08/2024, riguardante l'incremento delle quantità annuali di rifiuti autorizzate, dalle attuali 14.500 t/a a 20.000 t/a, e l'introduzioni di un nuovo rifiuto, di cui al codice EER 170504, senza modifiche dei quantitativi istantanei autorizzati, né modifiche impiantistiche;
- la società ha chiesto l'adeguamento dell'Autorizzazione ai criteri della cessazione della qualifica dei rifiuti (EoW), di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.127 del 28 Giugno 2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*;
- la ditta, in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e ambientale ISO 14001:2015, emessi in data 09/11/2023, si era già dotata di procedure in base al DM 152/2022 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da"*

costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.246 del 20/10/2022, per l'ottenimento di End of Waste "*aggregato recuperato*", poi abrogato dal DM n. 127 del 28/06/2024;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 15/11/2024, svoltasi in modalità a distanza, trasmesso alla ditta e agli Enti coinvolti nel procedimento con PG/2024/209713 del 15/11/2024, che ha approvato la modifica richiesta con l'istanza;

Visti i seguenti pareri allegati al verbale di cui sopra:

- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, assunto al PG/2024/191028 del 23/10/2024;
- il parere dell'AUSL di Ferrara, Igiene Pubblica, trasmesso con nota assunta al PG/2024/204349 del 12/11/2024, con il quale si esprimono raccomandazioni di tipo igienico sanitario, trattandosi di attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri di classe 1, lettera B, punto 100, per i deposito e il trattamento di rifiuti solidi e liquidi del DM 5/09/1994, di cui all'art. 2016 del T.U.LL.SS. - R.D. 27/07/34 n. 1265,
- la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE, PG/2024/195629 del 29/10/2024, favorevole alla modifica richiesta;

Preso atto, altresì, che:

- la ditta, dichiara di usufruire della possibilità di non conservare per cinque anni, presso l'impianto, i campioni di "aggregato recuperato" prelevati al termine del processo produttivo di ciascun lotto (in conformità alla norma UNI 10802), in virtù di quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del DM 127/2024, trattandosi di impresa certificata ISO 14001;
- come dichiarato dalla società, relativamente al nuovo codice EER 170504, trattandosi di codice a specchio, verranno richieste al produttore apposite analisi di caratterizzazione;
- la modifica oggetto dell'istanza è stata sottoposta a procedura di screening e che con determina della Regione Emilia Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 6132 del 22/03/2023, la stessa è stata esclusa da ulteriore procedura di VIA;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.127 del 28 Giugno 2024 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*" (pubblicato in GU n. 246 del 20/10/2022), che ha abrogato il precedente DM 152/2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e*

locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Vista la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la DGR 2991/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG 130/2021;

Vista la DDG 75/2021 – come da ultimo modificata con le DDG 19/2022 e 75/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale Organizzativo di Arpae Emilia Romagna;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 2024, è stato conferito al dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC di Ferrara a partire dal primo settembre 2024;

- che Responsabile del procedimento amministrativo è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae;
- che il Responsabile del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163 del 22/12/2022;
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae, e che il Responsabile del trattamento è la d.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163 del 22/12/2022;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti* del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

Dato atto che la società, con nota inviata via pec, assunta al PG/2024/215752 del 28/11/2024 ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01150288490500 del 25/09/2024 unitamente al presente atto, e di utilizzarla unicamente a tale scopo;

Dato atto che sono stati effettuati i dovuti controlli relativi alla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011, e che sono state correttamente pagate le spese istruttorie, versate tramite sistema Pago PA;

M O D I F I C A

l'Autorizzazione Unica di cui all'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021, modificato con i seguenti atti di cui DET-AMB-2023-5268 del 11/10/2023, DET-AMB-2024-1826 del 28/03/2024 e DET-AMB-2024-4321 del 5/08/2024 , rilasciate alla ditta individuale GHESINI ANTONIO AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA, nella persona del titolare, CF GHSNTN83M31C912Q, P IVA 01961340385, con sede legale ed impianto in comune di Lagosanto (FE), via Valle Isola n. 2, nel seguente modo:

- **Il Paragrafo 1 “MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI” dell’atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021 e smi, viene modificato e sostituito dal seguente Paragrafo 1.**

1. MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R5 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti condizioni e prescrizioni:

1.1 l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 e recupero R5 dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.2 i rifiuti per i quali sono ammesse le operazioni di messa in riserva R13 e recupero R5 sono i seguenti:

EER 170101 cemento

EER 170102 mattoni

EER 170103 mattonelle e ceramiche

EER 170107 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106

EER 170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801

EER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

EER 010413 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

EER 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

- 1.3 i quantitativi massimi (istantanei ed annuali) dei rifiuti da trattare, indicati al punto 1.2 precedente, non potranno superare le **2.500 tonnellate/istantanee** e le **20.000 tonnellate/anno**;
- 1.4 i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria di cui all'allegato A unito al presente atto, quale parte integrante;
- 1.5 i rifiuti con codice a specchio dovranno essere accompagnati da opportune analisi che comprovano la non pericolosità degli stessi, ad esclusione di conferimenti di piccole quantità di rifiuto; in questo ultimo caso dovrà essere acquisita dichiarazione del produttore che tale rifiuto non contiene sostanze pericolose;
- 1.6 i rifiuti, le MPS e gli aggregati inerti dovranno essere stoccati in cumuli, nelle zone indicate nell'allegato A al presente atto, di altezza non superiore a **6 metri**;

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO:

- 1.7 i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ad esclusione dei rifiuti di cui al codice EER 17 08 02, cessano la qualifica dei rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter Dlgs 152/2006 e smi e qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.127 del 28 Giugno 2024 (da questo momento in poi indicato come Regolamento), ed in particolare:
- a. l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del Regolamento;

- b. l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del Regolamento;
- c. dovrà essere redatta una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo il modello di cui allegato 3 del Regolamento e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di 5 anni o la sede legale della ditta, anche in formato elettronico, da mettere a disposizione degli organi di controllo, così come stabilito all'art. 5 del Regolamento;
- d. qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

1.8 i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;

1.9 i rifiuti conformi, di cui alla tabella 1, allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

1.10 durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;

- 1.11 il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;
- 1.12 i rifiuti di cui al codice EER 170802, sottoposti alle operazioni di recupero, previste al punto 7.1.3 lett. a) e c) dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:
- i materiali per l'edilizia dovranno essere conformi alle caratteristiche dell'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, così come previsto al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto all'allegato 3 del DM 5/02/98 e smi;
 - l'utilizzo dei materiali come rilevati e sottofondi stradali è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, conforme ai limiti dell'allegato 3 del DM 5/02/1998, così come previsto al punto 7.1.3 , lett. c) dell'allegato 1, suballegato 1 del medesimo decreto;
 - la ditta dovrà dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero di rifiuti inerti per la produzione di materiale per l'edilizia, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);
 - la ditta deve inoltre dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una dichiarazione di conformità alle norme di riferimento (es. UNI);
 - la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

- Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

1.13 le aree di stoccaggio del materiale recuperato di rifiuti, di cui al punto 1.12 precedente, dovranno essere tenute separate da quelle dedicate allo stoccaggio degli aggregati inerti;

Altre condizioni

1.14 l'attività non dovrà arrecare disturbo per quanto riguarda il rumore, gli odori e la dispersione di polveri, trattandosi di un'attività appartenente alla prima classe, lettera b) n. 100 dell'elenco di cui al D.M. 5.09.1994;

1.15 dovrà essere garantita l'irrorazione dei cumuli e la bagnatura delle strade percorse dai mezzi, in particolare nelle giornate secche o ventose, con eventuale interruzione delle lavorazioni nelle giornate troppo ventose;

1.16 vengano previste azioni, stante la presenza di una vasca di accumulo, atte ad evitare la riproduzione di larve di insetti e parassiti, in particolare della zanzara tigre, come da "Piani regionali di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi" e alle specifiche ordinanze comunali in materia;

1.17 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis) del D.Lgs 152/06 e smi;

- 1.18 la ditta autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 1.19 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico, con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
- 1.20 la ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali verranno affidati, per lo smaltimento finale, gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività autorizzata, siano in possesso delle regolari autorizzazioni, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Rimangono valide tutte le prescrizioni dell'atto DET-AMB-2021-1957 del 22/04/2021 e s.m.i, non modificate dal presente atto.

Per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto dovrà essere prestata una appendice alle garanzie in essere, entro 30 giorni dal rilascio del presente atto, per un importo pari a **€ 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00)**, risultante dalla differenza tra **144.000,00 (240.000,00** ridotto del 40% per imprese certificate), e **104.400,00** (importo delle garanzie in essere), secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003 da prestare a favore di Arpae – Direzione Generale – via Po n. 5 – 40139 Bologna P. IVA 04290860370.

In alternativa potrà essere prestata una nuova garanzia con le stesse modalità sopra descritte, per un importo totale di euro **144.000/00 (centoquarantaquattromila/00)**, così calcolato: euro 12,00 x 20.000, ridotto del 40% per imprese certificate.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso via pec alla ditta, al Comune di Lagosanto, all'AUSL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e ai Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
dott. Marco Roverati
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.